REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Roberto **RIZZI** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

Cosmo **SCIANCALEPORE** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al **n. 60379** del Registro di Segreteria, proposto dal sig. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F: OMISSIS), rapp.to e difeso, giusta procura in calce all'atto d'appello depositato il 9 dicembre 2022, dall'Avv. Sonia Marzano, la quale ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec: sonia.marzano@avvocatisiracusa.legalmail.it– **appellante;**

contro

-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO POLIZIA PENITENZIARIA, in persona del Ministero *pro-tempore* – **appellato – non costituito -**

avverso

la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 7/2022, depositata il 17 gennaio 2022, non notificata;

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2025, celebrata con l'assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, data per letta la relazione sui fatti di causa del Cons. Nicola Ruggiero ed udito l'Avv. Adriana Tempesta, su delega dell'Avv. Sonia Marzano, per l'appellante.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica, con riferimento al ricorso proposto dal sig. OMISSIS, già Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, in servizio dal 9.2.1987 al 10.10.2017 (data di inabilitazione al servizio):

-ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile in ordine alla domanda di equo indennizzo;

-ha rigettato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lamentata infermità psichiatrica ("*Sindrome ansiosa reattiva*"), anche ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria.

Tutto ciò con compensazione delle spese.

Nello specifico, il giudice di I grado si è uniformato al parere negativo sulla dipendenza da c.d.s. reso in data 19 novembre 2021, prot. n. 7125, dall'interpellato Collegio Medico Legale, Sezione Speciale presso la Corte dei conti.

Ai fini del rigetto delle contestazioni formulate dalla difesa con memoria depositata il 29 novembre 2021 circa la composizione del Collegio peritale (per la lamentata assenza di uno specialista in psichiatria), il medesimo giudice ha rimarcato la presenza, all'interno del predetto Collegio medico-legale, di tre specialisti in medicina legale, uno dei quali specialista anche in medicina del lavoro, nonché la pertinenza di tali specializzazioni per la delibazione della fattispecie sanitaria oggetto di giudizio, con particolare riferimento al tema decisivo della questione controversa (riconducibilità al servizio della patologia psichiatrica lamentata).

2. Avverso la predetta sentenza, il sig. OMISSIS ha proposto appello, con il patrocinio dell'Avv. Sonia Marzano, con atto ritualmente notificato e depositato, deducendo la "*VIOLAZIONE ART. 4 CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE- ART. 111 COSTITUZIONE – ART. 6 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*".

Con il predetto atto, l'appellante ha sostenuto che la violazione delle disposizioni sopra richiamate sarebbe riconducibile all'assenza, nel Collegio peritale, di uno specialista in psichiatria, in grado di valutare correttamente la propria patologia.

Nello specifico, il rigetto, da parte del I giudice, della richiesta di

nominare un nuovo Collegio medico-legale, con la partecipazione di uno psichiatra (anche semplicemente come membro esterno), avrebbe leso il diritto del sig. OMISSIS ad essere giudicato sulla base dei principi propri del giusto processo, per come stabiliti dalla Carta Costituzionale, dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo nonché dall'art. 4 del Codice di Giustizia Contabile.

Sul punto, l'appellante ha affermato che la patologia da lui sofferta sarebbe molto particolare, richiedendo la valutazione di uno specialista, come dimostrato dal fatto di essere sotto cura di uno psichiatra.

Ha aggiunto che un Collegio medico-legale in cui fosse stato presente uno psichiatra, sarebbe giunto a delle conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle dell'interpellato dal giudice di prime cure.

In conclusione, il sig. OMISSIS ha chiesto l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, la declaratoria del proprio diritto ad un giusto processo, con conseguente nomina di un Collegio medico – legale in cui sia presente uno psichiatra, il quale riconosca, previo esame della documentazione e visita diretta, la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*SINDROME ANSIOSA REATTIVA*", anche ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria.

Tutto ciò con vittoria di spese e compensi di giudizio, di cui è stata chiesta la distrazione del favore dell'Avvocato Sonia Marzano, dichiaratasi antistatario.

3. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2025, l'Avv. Adriana Tempesta, su delega dell'Avv. Sonia Marzano, per l'appellante, ha ribadito la richiesta di accoglimento del gravame, concludendo come in atti.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va dichiarata la contumacia del Ministero della Giustizia, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.91 e 193 c.g.c., stante la regolarità del contraddittorio instauratosi anche nei suoi confronti (notifica dell'atto d'appello in data 9 dicembre 2022 e del decreto di fissazione dell'odierna udienza in data 14 gennaio 2025, entrambe avvenute all'indirizzo pec dell'Avvocatura Generale dello Stato).

2.Il presente appello va rigettato, per infondatezza dello stesso.

Come anticipato nella parte in fatto della presente decisione, il sig. OMISSIS lamenta la violazione del proprio diritto ad essere giudicato sulla base dei principi propri del giusto processo, per come stabiliti dalla Carta costituzionale, dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo nonché dall'art. 4 del Codice di Giustizia Contabile.

Tale violazione discenderebbe dalla mancata partecipazione di uno specialista nella materia, all'interno del Collegio medico-legale chiamato, dal giudice di prime cure, a valutare la dipendenza da causa di servizio della lamentata infermità psichiatrica.

Nondimeno, il Collegio rileva, innanzitutto, che il ricorrente/odierno

appellante è risultato assente alle operazioni peritali, nonostante la convocazione alle stesse (pag. 13 del parere del 19 novembre 2021 del CML, Sezione Speciale presso la Corte dei conti).

In quella sede, egli avrebbe potuto contestare, con immediatezza e tempestività, la composizione del Collegio peritale e chiederne una integrazione, senza attendere l'esito, a sé sfavorevole, dei lavori, per formulare le proprie rimostranze.

Aggiungasi che, come ben rimarcato dal I giudice, il predetto Collegio è stato chiamato a rispondere ad uno specifico requisito (riconducibilità della lamentata infermità psichica alle prestazioni lavorative svolte presso il Corpo di Polizia penitenziaria), oggettivamente confacente con le specializzazioni possedute dai suoi componenti (tre specialisti in medicina legale, uno dei quali anche in medicina del lavoro).

Sotto questo punto di vista, non rileva affatto la circostanza, richiamata nell'atto di gravame, per cui il ricorrente sarebbe attualmente sottoposto alle cure di uno psichiatra.

In ogni caso, non va trascurato che, per consolidata giurisprudenza, la violazione dei principi regolatori del giusto processo può determinare l'invalidità della sentenza nella sola ipotesi in cui la stessa rivesta carattere decisivo, incidendo sul contenuto della decisione ed arrecando alla parte denunciante un effettivo pregiudizio, che necessita di essere puntualmente evidenziato dalla parte interessata (tra le altre, Cass., Sez. III, n. 28440/2020 e n. 32574/2024), pronunciate in materia, rispettivamente, di omessa

sollecitazione del contraddittorio e di mancata ammissione di mezzi di prova, ma esprimenti principi di carattere generale circa il rilievo da attribuirsi alla dedotta violazione dei principi del giusto processo.

Per contro, nel caso di specie, l'appellante si è limitato, in maniera apodittica, ad affermare la particolarità della patologia lamentata, tale da richiedere la valutazione di uno specialista, e ad assumere che la partecipazione di uno specialista in psichiatria avrebbe condotto ad un giudizio differente sulla dipendenza da causa di servizio ("..*ed infatti un Collegio medico legale in cui fosse stato presente un psichiatra sarebbe giunto a delle conclusioni diametralmente opposte*"; così pag. 13 del gravame), affermazione questa assolutamente priva del benchè minimo riscontro oggettivo.

Per questa via, è rimasta a ben vedere indimostrata l'effettiva incidenza sul contenuto della gravata decisione della pretesa violazione delle regole del giusto processo e, dunque, lo stesso pregiudizio effettivamente patito.

Trattasi di omissione tanto più grave alla luce del fatto che il giudice di I grado, quale "*peritus peritorum*", ben avrebbe potuto discostarsi dalle valutazioni del Collegio peritale, per lui non vincolanti, qualora ritenute non adeguate, conferenti e convincenti (in termini, Corte conti, App. Sicilia, n. 60/2024).

Per contro, il predetto giudice, nel caso di specie, vi ha convintamente aderito, facendole proprie, con motivazione congrua e razionale (pag. 12 della sentenza gravata), avverso la quale l'appellante peraltro non solleva neanche censure nell'odierno

gravame.

Infine, va rimarcato che la giurisprudenza contabile ha già avuto modo di escludere che la mancata partecipazione di uno specialista della materia infici la validità dell'elaborato peritale, qualora la patologia oggetto di accertamento rivesta carattere di diffusività e basso livello di complessità (in termini, la già richiamata Corte conti, Sez. App. Sicilia, n. 60/2024).

Nel caso di specie, viene in rilievo una patologia ("*sindrome ansiosa reattiva*"), la quale risulta notoriamente diffusa nella popolazione mondiale e conosciuta in ambito medico.

Resta, dunque, confermata l'infondatezza dell'odierno appello.

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il gravame proposto dal sig. OMISSIS avverso la sentenza n. 7/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia va rigettato.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione appellata.

P.Q.M

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando:

-**RIGETTA** l'appello dispiegato dal sig. OMISSIS avverso la sentenza n. 7/2022 della Conte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025.

IL Consigliere ESTENSORE — IL PRESIDENTE

(dott. Nicola RUGGIERO) — (dott.ssa Daniela ACANFORA)

Firmato digitalmente — Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 05 NOVEMBRE 2025

Per il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 05 NOVEMBRE 2025

Per il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 05 NOVEMBRE 2025

Per il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco